

217.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### I N D I C E

	PAG.		PAG.
<b>Atti di controllo e di indirizzo</b> .....	5403	<b>Misfatti valevoli nella seduta del 14 luglio 1995</b> .....	5401
<b>Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari</b> (Trasmissione di documento) .....	5403	<b>Proposte di legge:</b>	
<b>Corte dei conti</b> (Trasmissioni di documenti) .....	5402	(Adesione di un deputato) .....	5402
<b>Disegni di legge</b> (Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	5402	(Annunzio) .....	5401
<b>Disegno di legge n. 2549</b> (Ordini del giorno) .....	5389	(Assegnazione a Commissione in sede referente) .....	5402
<b>Gruppo parlamentare</b> (Modifica nella costituzione) .....	5401	(Ritiro) .....	5402
<b>Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica</b> (Trasmissione di documenti) .....	5403	(Ritiro di una adesione) .....	5402
		<b>Proposte di legge costituzionale</b> (Annunzio) ..	5402
		<b>Risposte scritte ad Interrogazioni</b> (Annunzio) .....	5403
		<b>ERRATA CORRIGE</b> .....	5403

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.



**DISEGNO DI LEGGE: RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO  
OBBLIGATORIO E COMPLEMENTARE (2549)**

---



## ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in considerazione dell'inclusione tra i destinatari dei fondi pensione di cui all'articolo 40 del disegno di legge n. 2549 dei soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro,

impegna il Governo

ad emanare una circolare o un decreto con il quale si espliciti con chiarezza la definizione di lavoratore socio di cooperativa di produzione e lavoro.

(9/2549/1)

« Montanari ».

La Camera,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare,

premesso che il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ha aumentato di un anno ogni biennio l'età pensionabile e che la successiva legge di accompagnamento alla legge finanziaria 1995 ha ulteriormente elevato la predetta età di un anno ogni 18 mesi sino al limite dei 65 anni;

atteso che tali disposizioni sono applicate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) anche a coloro che sono stati collocati a riposo prima della data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 503 del 1992, e ciò in evi-

dente contrasto con l'articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale, che sancisce l'irretroattività della legge,

impegna il Governo

a disporre che le norme citate siano interpretate nel senso che, per coloro che sono stati collocati a riposo prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 503 del 1992, il diritto alla pensione obbligatoria di vecchiaia si consegua, a domanda, al raggiungimento dell'età prevista dalle norme vigenti alla data della loro cessazione dall'attività lavorativa.

(9/2549/2)

« Giugni, Mazzuca ».

La Camera,

premesso che:

l'attività di spedizioniere doganale viene qualificata come professione giuridicamente riconosciuta ed è istituito, con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali;

il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, operante in regime di ripartizione, è ente pubblico necessario ed è inserito nella I tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

il 1° gennaio 1993 vi è stata l'abolizione delle formalità doganali negli scambi intracomunitari con un conseguente calo di lavoro — del 70 per cento

— e, quindi, della retribuzione oggettiva; contestualmente, il decreto del ministro delle finanze 29 dicembre 1992 ha esteso la rappresentanza in dogana a case di spedizione, a trasportatori, magazzinieri, ecc., riducendo il poco lavoro rimasto e quindi anche la contribuzione;

L'Unione europea qualifica gli spedizionieri doganali « disoccupati di lunga durata » e pertanto interviene in via sussidiaria con regolamento 3904/92, attribuendo allo Stato membro l'onere di ricostituire il potenziale di lavoro andato distrutto;

gli stanziamenti comunitari in materia non sono stati erogati a beneficio del Fondo di previdenza degli spedizionieri doganali;

con la legge n. 66 del 1992, all'articolo 7, sembra essere stata disegnata una nuova professione con connotazioni pubblicistiche e la regolamentazione decretata non ha sortito effetti concreti né ha realizzato gli schemi di una nuova professione;

il Fondo, da epoca storica, ha rappresentato alle funzioni interessate (CEE, Commissione bicamerale parlamentare di controllo sugli enti pubblici, Ministeri delle finanze, del lavoro, del tesoro e Cortei dei conti) l'eccezionale gravità di quanto si stava profilando, ma nessun risultato concreto ne è conseguito;

la quota di riserva è investita in immobili il cui valore stimato attuale è pari a circa 100 miliardi di lire;

fino al 31 dicembre 1992 l'ente, senza alcun contributo dello Stato, ha erogato con perfetta regolarità i trattamenti previsti, realizzando utili di gestione per la costituzione della riserva prevista;

nell'agosto 1994, con il decreto-legge n. 494, il Fondo di previdenza ha ottenuto un finanziamento pari a 12 miliardi di lire e lo stesso decreto-legge reiterato più volte (n. 572, n. 674; n. 31 e n. 105 del 1995), ha contemplato, per l'anno 1995, un ulteriore finanziamento al Fondo di pre-

videnza per ulteriori 3 miliardi di lire, comunque insufficienti a garantire il pagamento delle pensioni;

è giacente presso la Camera dei deputati la proposta di legge n. 1150, recante « Misure di carattere previdenziale per gli spedizionieri doganali », della quale è stato proposto il trasferimento in sede legislativa alla XI Commissione (lavoro) della Camera, e dal marzo 1995 di tale proposta non si hanno più utili notizie;

impegna il Governo

a garantire la continuità delle prestazioni del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizioni doganali, mediante la confluenza del Fondo medesimo in separata gestione dell'assicurazione generale obbligatoria, prevedendo la ricostituzione della posizione contributiva degli iscritti al Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali nelle predette strutture, visto che la copertura finanziaria si ottiene con il patrimonio del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali. La separata gestione osserverà la normativa generale dell'INPS.

(9/2549/3)

« Godino, Caccavale, Perticaro, Marengo, Novi, Leonardelli, Luigi Marino, Battafarano, Guerra, Bolognesi, Canesi, Mammola, Biricotti, Canavese, Camoirano, Latronico, Cordoni ».

La Camera,

considerato:

che le proiezioni sull'andamento dei conti degli enti previdenziali sono quantomai allarmanti;

che il patrimonio immobiliare degli stessi enti, frutto di accantonamenti e di capitalizzazioni di quanto è stato versato per il raggiungimento dei fini istituzionali, è piuttosto consistente;

che lo stesso patrimonio, accumulato nel corso dei decenni, può essere gestito in modo funzionale - anche se parziale - all'avvio di un risanamento del bilancio degli enti previdenziali;

impegna il Governo

ad assumere le iniziative idonee affinché si accerti in particolare:

a) l'effettiva consistenza del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, con individuazione delle singole unità immobiliari di proprietà di ciascun ente, della loro localizzazione, dei relativi dati catastali e del loro stato conservativo;

b) la specifica destinazione d'uso delle singole unità immobiliari, i soggetti che ne hanno la disponibilità a titolo di locazione o ad altro titolo ed il reddito conseguito;

c) gli interventi di manutenzione straordinaria operati sulle singole unità immobiliari nel corso dell'ultimo quinquennio;

d) le modalità di gestione degli immobili di interesse storico, artistico o culturale.

(9/2549/4)

« Caccavale, Godino, Leonardelli ».

La Camera,

in sede di approvazione del disegno di legge recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative legislative, anche aventi il carattere dell'urgenza, al fine di:

a) riconoscere al lavoro familiare la capacità di produrre i diritti, sul piano giuridico, economico e previdenziale, previsti dall'articolo 35 della Costituzione, nel rispetto del valore sociale di tale tipo di

impegno e della libertà espressa nelle motivazioni che conducono a tale scelta;

b) identificare la figura della lavoratrice o del lavoratore familiare nella persona che lavora in casa e compie in modo esclusivo o prioritario lavoro familiare a titolo definitivo o temporaneo, svolgendo, in favore del proprio nucleo familiare, funzioni necessarie, quali far crescere ed educare i figli, assistere gli ammalati, gli anziani e gli handicappati, curare la gestione familiare della casa. Tale definizione, con tutti i diritti conseguenti, è estesa a chiunque svolga lavoro familiare, senza distinzione di sesso e prescindendo dal tipo di legame che lo unisce al nucleo familiare;

c) stabilire che la lavoratrice e il lavoratore familiare rientri a pieno titolo nel novero della popolazione attiva, anche quando, avendo rinunciato ad una attività lavorativa remunerata, non contragga matrimonio e si dedichi interamente all'assistenza di genitori e familiari, vecchi e malati, ovvero handicappati appartenenti al proprio nucleo familiare o ad un nucleo affine;

d) riconoscere alla lavoratrice familiare, in caso di maternità, un'indennità *una tantum* in misura corrispondente a quella corrisposta alle lavoratrici autonome e ad integrazione di quanto spettante a normativa vigente;

e) disciplinare la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori familiari dagli infortuni sul lavoro in casa, disponendo che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) predisponga un programma di copertura assicurativa obbligatoria per i rischi domestici, con oneri a carico dello Stato nei limiti stabiliti dalla legge finanziaria per il 1995;

f) istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la gestione speciale autonoma denominata « Fondo pensioni alle lavoratrici o lavoratori familiari », cui affluiscono le contribuzioni da parte delle lavoratrici o dei lavoratori

familiari iscritti alla gestione speciale medesima, nonché i conferimenti da parte di soggetti privati che riconoscano, previa convenzione con le associazioni di categoria, il ruolo di protagonista svolto dalle lavoratrici e dai lavoratori familiari nel campo dei consumi e delle scelte economiche. La gestione, il controllo e le funzioni di garanzia sul fondo saranno affidate alle associazioni che tutelano gli interessi della categoria delle lavoratrici e dei lavoratori familiari;

g) riconoscere una riserva di posti alle lavoratrici e ai lavoratori familiari, con priorità alle situazioni monoparentali con presenza di figli a carico, nel reclutamento del personale degli enti locali, previa compilazione di apposita graduatoria presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

h) garantire l'accesso delle lavoratrici e dei lavoratori familiari a corsi gratuiti di formazione e riqualificazione professionale, organizzati dalle regioni e svolti in orari accessibili per le interessate. Le associazioni di categoria delle lavoratrici e dei lavoratori familiari organizzeranno corsi di formazione professionale, ammessi al finanziamento regionale, nei settori dell'economia familiare, dell'educazione all'alimentazione ed ai consumi;

i) assicurare alle lavoratrici e ai lavoratori familiari vedove, ovvero nubili che abbiano prestato assistenza a genitori non autosufficienti, un trattamento di reversibilità che non sia calcolato esclusivamente su base percentuale, ma garantisca un livello economico minimo adeguato alle esigenze di un'esistenza dignitosa;

l) istituire organismi di rappresentanza, diretta o indiretta, delle lavoratrici e dei lavoratori familiari, tali da consentire l'espressione della loro opinione ad ogni livello amministrativo;

m) consentire l'accesso delle associazioni rappresentative delle lavoratrici e dei lavoratori familiari ai contributi pub-

blici nel settore delle iniziative culturali, ove previsti e regolamentati dalle leggi regionali;

n) prevedere iniziative di sostegno, anche finanziario, in favore delle cooperative di lavoro e di servizi alle famiglie costituite da lavoratrici o lavoratori familiari, sulla base di appositi regolamenti attuativi approvati dalle giunte regionali, ove si disponga che siano coperte da contributi in conto capitale le spese di primo impianto e di organizzazione, a valere sulle disponibilità economiche statali stanziare per l'imprenditoria femminile;

o) disporre che le regioni finanzino, nell'ambito delle disponibilità dei fondi sanitari regionali, corsi di educazione sanitaria per lavoratrici o lavoratori familiari e corsi brevi di qualificazione psico-sociale e sanitaria in ambito familiare, nonché corsi, seminari e progetti-obiettivo organizzati dalle associazioni di categoria, dalle cooperative costituite da lavoratrici o lavoratori familiari o da centri di formazione idonei, con il concorso del Fondo sociale europeo o di altri strumenti finanziari comunitari specifici.

(9/2549/5)

« Mazzuca, Pozza Tasca, Mazzetto, Lauber, Cartelli, Favario, Viale, Frosio Roncalli, Toia, Serafini, Servodio, Jerivolino Russo, Lorenzetti, Amici, Turco, De Simone ».

La Camera,

considerato che il disegno di legge n. 2549 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) prevede l'elevazione a partire dal 1° gennaio 1996 dell'aliquota contributiva di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti al 32 per cento con contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989,



n. 88, fino a concorrenza dell'importo finanziario conseguente alla predetta elevazione;

considerato altresì che tale disposizione va ad incidere sulla erogazione degli assegni al nucleo familiare;

ritenuto che tale delicato e complesso problema, per i risvolti di carattere sociale che sottende, merita una attenta considerazione da parte del Governo;

preso atto con rammarico che - come già in precedenza più volte segnalato - a seguito dell'entrata in vigore della legge 13 maggio 1988, n. 153, sull'assegno al nucleo familiare, i limiti di reddito fissati per l'erogazione di tale prestazione hanno di fatto ridotto la platea dei destinatari;

nella convinzione che tale prestazione rappresenti una provvidenza che favorisce in maniera determinante una politica della famiglia,

impegna il Governo

ad assumere entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, iniziative legislative idonee a porre all'esame del Parlamento il complesso della problematica della erogazione degli assegni familiari, ponendo a base di tale progetto la elevazione dei limiti di reddito per accedere alla corresponsione della prestazione, privilegiando comunque i nuclei familiari con il maggior numero di figli.

(9/2549/6)

« Calabretta Manzara, Jervolino Russo, Monticone, Scanu, Castellani, Toia, Calvi, Soro, Polenta, Gerbaudo, Pepe, Giacobuzzo, Valiante, Lia, Stanisci, Rotundo, Trione, Cordoni, Zen, Giovanni Bianchi, Servodio, Pennacchi ».

La Camera,

premessi che l'interpretazione data dall'INPS all'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di tutela previdenziale dei periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio, ha dato luogo ad una penalizzazione delle lavoratrici madri, non garantendo le coperture assicurative già previste dalla normativa vigente;

impegna il Governo

ad emanare le opportune disposizioni interpretative dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nel senso che quanto ivi previsto si intenda quale normativa aggiuntiva a quella prevista dalla legge n. 1204 del 1971, e quindi si applichi esclusivamente ai casi ove non sia già prevista alcuna copertura contributiva né obbligatoria né figurativa, vale a dire nei casi di maternità fuori dal rapporto di lavoro o per quelle categorie per le quali non era ancora regolamentato il valore previdenziale dei periodi di astensione dal lavoro per maternità.

(9/2549/7)

« Bolognesi, Cordoni, Turco, Sartori, Cornacchione Milella, Comisso, Pozza Tascia, Mazzuca, Valpiana, Chiaromonte, Innocenti, Lenti, Moroni, Calabretta Manzara, Jervolino Russo, Moioli Viganò, Poli Bortone, Mazzetto, Matranga, Fusca-gni, Biricotti, Gritta Grainer, Chiavacci, De Simone, Amici, Grignaffini, Pennacchi ».

La Camera,

considerato che la questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge relativo alla riforma delle pensioni ha impedito la discussione in aula, in particolare, dell'articolo 22, concernente la mutualità pensioni alle casalinghe;

considerato altresì che la sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 1995

ha attribuito con autorevolezza alle casalinghe stesse la piena qualifica di « lavoratrici » tutelate dall'articolo 35 della Costituzione,

impegna il Governo

a prendere in considerazione l'esigenza di garantire a questa categoria, costituita da ben 9.180.000 cittadini, pari dignità rispetto agli altri lavoratori, consentendo loro di costituire, anche, un fondo pensione complementare, alimentato con contributi volontari. Ciò in ottemperanza ed in ossequio dell'articolo 3 della Costituzione che sancisce il principio di uguaglianza fra i cittadini.

\* (9/2549/8)

« Benetto Ravetto, Canavese, Salino, Lantella, Cavallini, Basso, Cerullo, Pizzicara, Caccavale, Mario Masini ».

La Camera,

considerato che la questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge relativo alla riforma delle pensioni ha impedito la discussione in aula, in particolare, dell'articolo 22, concernente la mutualità pensioni alle casalinghe;

considerato altresì che la sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 1995 ha attribuito con autorevolezza alle casalinghe stesse la piena qualifica di « lavoratrici » tutelate dall'articolo 35 della Costituzione,

impegna il Governo

a prendere in considerazione l'esigenza di garantire a questa categoria, costituita da ben 9.180.000 cittadini, pari dignità rispetto agli altri lavoratori, consentendo loro di costituire, anche, un fondo pensione complementare, alimentato con contributi volontari. Ciò in ottemperanza ed in ossequio dell'articolo 3 della Costitu-

zione che sancisce il principio di uguaglianza fra i cittadini.

\* (9/2549/18)

« Malvestito, Magri, Sartori, Bonafini, Molgora ».

La Camera,

considerato che la questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge relativo alla riforma delle pensioni ha impedito la discussione in aula, in particolare, dell'articolo 22, concernente la mutualità pensioni alle casalinghe;

considerato altresì che la sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 1995 ha attribuito con autorevolezza alle casalinghe stesse la piena qualifica di « lavoratrici » tutelate dall'articolo 35 della Costituzione,

impegna il Governo

a prendere in considerazione l'esigenza di garantire a questa categoria, costituita da ben 9.180.000 cittadini, pari dignità rispetto agli altri lavoratori, consentendo loro di costituire, anche, un fondo pensione complementare, alimentato con contributi volontari. Ciò in ottemperanza ed in ossequio dell'articolo 3 della Costituzione che sancisce il principio di uguaglianza fra i cittadini.

\* (9/2549/15)

« Turco, Serafini, Pozza Tasca, Amici, Pennacchi, Moioli Viganò, Fuscagni, Bolognesi, De Simone, Dalla Chiesa, Toia, Mazzuca, Jervolino Russo, Lorenzetti, Servodio ».

La Camera,

in relazione al disposto dell'articolo 3, comma 23 (ex articolo 39, comma 1), del disegno di legge recante riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare:

considerato che l'importo degli assegni al nucleo familiare (ANF) ha subito dal 1988 — data di attivazione dell'istituto

- ad oggi, una perdita di oltre il 40 per cento del suo valore reale, non essendo stato indicizzato, a differenza delle soglie di reddito per il godimento dell'ANF, in rapporto al tasso di inflazione;

ricordato il parere favorevole espresso dal Governo, nella seduta dell'8 febbraio 1995, alla risoluzione n. 6-00010 in materia di politiche per la famiglia, approvata dalla Camera, in cui si impegnava il Governo medesimo ad adottare, « predisponendone le opportune condizioni, anche di copertura finanziaria », i provvedimenti idonei al conseguimento di « obiettivi prioritari » in tema di politiche per la famiglia, tra i quali veniva indicata « la rivalutazione dell'importo degli assegni al nucleo familiare, di cui alla tabella allegata al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, in misura tale da ripristinare - con decorrenza dall'anno 1996 - il potere d'acquisto che gli assegni stessi avevano all'atto della loro istituzione » (punto 2 della risoluzione stessa);

ritenuto altresì che la risoluzione n. 6-00019 approvata dalla Camera, con il parere favorevole del Governo, nella seduta del 27 giugno 1995, al termine del dibattito sul documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1996-1998, impegnava il Governo stesso « a tenere nel più ampio conto la rilevanza socio-economica della famiglia, con particolare attenzione alle famiglie a basso livello di reddito complessivo e con figli a carico », individuando negli assegni familiari lo strumento idoneo per il sostegno ai « nuclei familiari a basso reddito e con figli a carico » (punto a4 della risoluzione);

impegna il Governo,

in coerenza con i precitati atti di indirizzo del Parlamento, a:

a) prevedere, nell'ambito della prossima manovra di bilancio, un idoneo stanziamento per la rivalutazione dell'im-

porto degli assegni al nucleo familiare così da ripristinare gli originari livelli delle prestazioni;

b) predisporre, nel quadro delle iniziative collegate alla medesima manovra di finanza pubblica, una opportuna normazione di aggiornamento della disciplina dell'istituto dell'assegno al nucleo familiare, tale da assicurare un più consistente sostegno economico ai nuclei in condizioni di maggior bisogno, con particolare riferimento ai figli a carico.

(9/2549/9)

« Guerzoni, Jervolino Russo, Toia, Pozza Tasca, Lucà, Innocenti, Turco, Cordoni, Calabretta Manzara, Mazzuca ».

La Camera,

in considerazione della necessità, riconosciuta anche dalla risoluzione n. 6-00010, accolta dal Governo e approvata dalla Camera dei deputati nella seduta dell'8 febbraio 1995, di invertire le tendenze da anni in atto in merito alle politiche familiari, con un più adeguato rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 della Costituzione;

preso atto con rammarico che il disegno di legge di riforma del sistema pensionistico riduce le contribuzioni alla Cassa unica assegni familiari gestita dall'INPS, trasferendole a copertura degli oneri del sistema pensionistico;

preso atto tuttavia che, quale segnale di buona volontà, il Governo in un suo emendamento attenua tale riduzione, procedendo a ridurre prioritariamente le contribuzioni per prestazioni temporanee dell'INPS diverse da quella per assegni familiari;

rilevato che al comma 39 dell'articolo 1, alle lettere a), b) e c), sono stabilite misure che riconoscono il ruolo sociale del lavoro di cura e di educazione nei riguardi di figli, coniuge e genitori, stabilendo per altro dei limiti assoluti di contribuzione assicurativa o di anticipo di età pensionabile che di fatto discriminano

negativamente i figli che vivono in una famiglia numerosa, a partire dal terzo o quarto, confermando un orientamento discriminatorio da tempo adottato anche nei criteri di erogazione degli assegni familiari per i figli oltre il quinto;

rilevato che non sono previste forme di sostegno pubblico alla previdenza pensionistica delle persone casalinghe, né è prevista la possibilità di costituire per esse un fondo pensione complementare;

impegna il Governo:

a) a considerare la riduzione dei contributi per assegni familiari a copertura dell'aumento di quelli previdenziali come fatto transitorio, da riassorbire progressivamente in connessione con l'adozione di misure di sostegno della famiglia a carattere previdenziale, tra le quali prioritariamente gli assegni familiari, il cui sistema di attribuzione va rivisto, tra l'altro eliminando le penalizzazioni delle famiglie con più di sette componenti;

b) a adottare iniziative in tempi brevi, che consentano di eliminare i limiti massimi complessivi di riconoscimento di benefici per l'educazione e la cura di figli e familiari previsti al comma 39 dell'articolo 1, alle lettere a), b) e c);

c) a adottare iniziative, in tempi brevi, che consentano di integrare i criteri di delega per l'istituzione del fondo pensioni per le persone casalinghe con la possibilità di costituire un fondo pensione complementare, alimentato con contributi volontari, quale segno di riconoscimento della pari dignità rispetto agli altri lavoratori e del ruolo sociale della lavoratrice casalinga, riconosciuto anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 28 del 1995.

(9/2549/10)

« Buttiglione, Casini, Mastella, Gubert, Giovanardi, Moioli Viganò, Montanari, Musumeci, Fuscagni, Rotondi, Sanza, Vietti, Agnaletti, Bacchini, Baresi, Ciochetti, D'A-

lia, D'Onofrio, Fumagalli Carulli, Greco, Lovisoni, Lucchese, Mealli, Meocci, Nocera, Pagano, Pasinato, Perfetti, Perticaro, Piacentino, Sacerdoti, Scoca, Tanzilli, Trinca ».

La Camera,

premessi che:

nel corso dell'esame in Commissione lavoro del disegno di legge n. 2549 è emersa una difficoltà di interpretazione del comma 2 dell'articolo 21 (ora comma 25 dell'articolo 2), poiché la lettera della norma assoggetterebbe ad un contributo INPS del 10 per cento anche i redditi da lavoro autonomo già assoggettati alla contribuzione di una Cassa professionale autonoma;

il Governo ha già dichiarato in Commissione lavoro che la norma non intende colpire i redditi già assoggettati a contribuzione;

impegna il Governo

ad assumere al più presto iniziative, nel quadro della normativa di attuazione, intese a stabilire chiaramente che i redditi da lavoro autonomo già assoggettati ad una contribuzione previdenziale obbligatoria non sono assoggettati alla contribuzione di cui al comma 25 dell'articolo 2.

(9/2549/11)

« Molgora, Bonafini, Arrighini, Asquini, Malvestito, Frosio Roncalli ».

La Camera,

premessi che nella riforma del sistema pensionistico sono presenti, nell'ambito del periodo transitorio, ancora molte ingiustificate diversità di trattamento fra le varie categorie di lavoratori;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di elaborare misure volte ad abbreviare il periodo transitorio di applicazione della riforma, affinché si giunga più rapidamente al più equo sistema pensionistico a regime, e volte, comunque, a superare le disparità e i privilegi che sussistono ancora per alcune categorie di lavoratori.

(9/2549/12)

« Bonafini, Molgora, Arrighini, Asquini, Magri, Malvestito ».

La Camera,

premessi che il terzo comma dell'articolo 3 delega il Governo ad emanare entro dodici mesi norme dirette a riordinare il sistema delle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità e inabilità;

impegna il Governo

a valutare, in tale contesto, l'opportunità di norme che:

impongano la revisione di tutte le pensioni di invalidità e inabilità in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge;

prevedano, oltre che sanzioni penali detentive, anche sanzioni pecuniarie, nonché la restituzione delle cifre indebitamente percepite dai falsi invalidi;

prevedano la corresponsabilità in solido di medici e pubblici funzionari che facilitino corresponsioni di false pensioni di invalidità;

permettano di evitare l'irrogazione di sanzioni a tutti coloro che si autodenuncino prima che si verifichi l'accertamento.

(9/2549/13)

« Magri, Bonafini, Molgora, Arrighini, Malvestito ».

La Camera,

premessi che:

il comma 38 dell'articolo 1 delega il Governo a riordinare le discipline dei diversi regimi previdenziali in materia di contribuzione figurativa;

con il disegno di legge n. 2549 sono stati richiesti grossi sacrifici ai lavoratori e sembra quindi giusto che il sacrificio sia anche a carico di coloro che debbono garantire gli interessi dei lavoratori stessi;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative normative intese a porre a carico di sindacalisti e politici fruitori di aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e degli articoli 3, comma 32, ed 11, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, parte dell'onere del contributo figurativo.

(9/2549/14)

« Arrighini, Bonafini, Molgora ».

La Camera,

in relazione alla normativa introdotta dal comma 42 dell'articolo 1, considerato che:

la rendita infortuni, in quanto corrispettivo risarcitorio di un danno fisico subito sul lavoro, non è soggetta ad imposizione fiscale né è reversibile ai superstiti, ed è soggetta a revisione periodica fino al 13° anno dall'evento;

il lavoratore o la lavoratrice, in caso di invalidità superiore ai 2/3, vedono vanificati tutti i contributi versati durante il periodo di attività lavorativa;

si producono gravi effetti discriminanti tra il cittadino lavoratore che subisce un danno fisico in conseguenza di cause comuni (ad esempio, un incidente d'auto) mantenendo, giustamente, senza alcun cumulo con la propria pensione, la rendita assicurativa liquidata dalla compagnia di assicurazione, mentre un citta-

dino lavoratore che subisce lo stesso danno fisico in conseguenza di cause da lavoro, vedrebbe decurtata la propria rendita infortuni fino all'azzeramento;

al fine di superare le sperequazioni sopra evidenziate

impegna il Governo:

a) a compensare i risparmi previsti dalla normativa considerata mediante la cessazione del versamento del contributo di 400 miliardi annui che l'INAIL versa ad enti disciolti (ex ENAOLI ed ex ONPI); che supererebbe ampiamente i 34 miliardi di risparmi previsti per il 1995 e i 300 miliardi nel triennio, che peraltro sono subordinati ad un prevedibile contenzioso;

b) a superare la indubbia iniquità oggi esistente che riguarda la possibilità di cumulare assegno di invalidità e retribuzione da lavoro dipendente o autonomo.

(9/2549/16)

« Duca, Biricotti, Polenta, Giacco ».

La Camera,

premesso che:

l'agricoltura italiana è caratterizzata da forti specificità territoriali e settoriali nonché da una articolata organizzazione del lavoro con una notevole diffusione soprattutto nel Mezzogiorno di lavoro precario e clandestino (caporalato);

tale situazione comporta crescente difficoltà agli imprenditori agricoli onesti con il pagamento di oneri contributivi sempre più insostenibili e non comparabili con il resto dell'Europa ed inoltre si

assiste a larghe fasce di evasione con effetti pesantemente negativi sui diritti dei lavoratori agricoli (pensione, ecc.);

è urgente procedere alla definizione di interventi in grado di ridare nuovo slancio alla competitività aziendale, nuove trasparenze al mercato del lavoro e nel contempo è necessario garantire i sacrosanti diritti dei lavoratori agricoli:

impegna il Governo

a promuovere un immediato confronto con le organizzazioni sindacali agricole e le organizzazioni professionali datoriali per definire rapidamente una riforma del decreto-legge n. 375 del 1993;

a definire e a disciplinare con urgenza ipotesi di fiscalizzazione degli oneri sociali, compatibili con la normativa comunitaria, con priorità per le zone più svantaggiate e per i comparti a più alto carico di manodopera;

a definire con urgenza i livelli di contribuzione figurativa a carico della fiscalità generale in grado di contenere da un lato il peso degli oneri sociali in un ambito compatibile con la situazione attuale dell'agricoltura e la concorrenza internazionale e dall'altro in grado di garantire tutti i diritti e le necessarie tutele sociali e previdenziali ai lavoratori agricoli.

(9/2549/17)

« Nardone, Tattarini, Oliverio, Rotundo, Mastroluca, Stanisci, Sales, De Simone, Di Stasi, Di Fonzo, Bonito, Di Capua, Magda Negri ».

*COMUNICAZIONI*

---





**Missioni vevoli  
nella seduta del 14 luglio 1995.**

Bergamo, Crimi, Innocenzi, Martino, Meluzzi, Mirone, Odorizzi, Palumbo, Pilo, Savarese, Sbarbati, Sigona.

*(Alla ripresa pomeridiana dei lavori)*

Bergamo, Buttiglione, Crimi, Innocenzi, Martino, Meluzzi, Mirone, Odorizzi, Palumbo, Pilo, Savarese, Sbarbati, Sigona.

**Modifica nella costituzione  
di un gruppo parlamentare.**

Il presidente del gruppo parlamentare del partito popolare italiano, con lettera in data 13 luglio 1995, ha comunicato che l'assemblea del gruppo, in data odierna, ha proceduto alla elezione di tre componenti del comitato direttivo in sostituzione dei deputati Giovanni Bianchi, Stefania Fuscagni e Mariolina Moioli Viganò.

Sono risultati eletti i deputati: Antonello Soro, Antonio Valiante, Giuseppina Servodio.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 13 luglio 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

DEVETAG: « Norme per la celebrazione del sesto centenario della nascita di Panfilo Castaldi e della stampa attraverso i secoli » (2875);

SIMEONE: « Norme per l'immissione del personale volontario nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (2876);

VIETTI: « Modifiche agli articoli 81 e 113 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali » (2877);

ALIPRANDI: « Modifiche agli articoli 142 e 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di limiti di velocità e trasporto di persone sui ciclomotori » (2878);

MOIOLI VIGANÒ e GIOVANARDI: « Norme per consentire ai cittadini italiani l'esercizio del diritto di voto nei luoghi di loro abituale residenza » (2881);

BALOCCHI: « Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di favorire l'azionariato delle società editrici di giornali quotidiani » (2882);

ROTUNDO e STANISCI: « Riapertura dei termini per l'accesso ai mutui per il pagamento dei maggiori oneri di esproprio di cui all'articolo 6 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 » (2883);

AMORUSO ed altri: « Modifica al sistema di assicurazione e di finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi ed alla esecuzione di lavori all'estero » (2884);

AMORUSO ed altri: « Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero » (2885).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio  
di proposte di legge costituzionale.**

In data 13 luglio 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge costituzionale dai deputati:

CASELLI ed altri: « Modifica degli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della regione 'Alpiazzurre' » (2879);

MOIOLI VIGANÒ e GIOVANARDI: « Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione per assicurare il diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero » (2880).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di un deputato  
ad una proposta di legge.**

La proposta di legge BAMPO e FOGLIATO: « Concessione di un contributo dello Stato al Centro del libro parlato di Feltre » (2610) (annunziata nella seduta del 31 maggio 1995) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato SAONARA.

**Ritiro di una adesione  
ad una proposta di legge.**

Il deputato CUSCUNÀ ha ritirato la sua adesione alla proposta di legge:

MOLGORA: « Norme per l'accelerazione dell'ampliamento della rete di ricevitorie per la raccolta del gioco del lotto e riordino delle tasse di concessione governativa per l'esclusiva vendita di generi di monopolio » (2121) (annunziata nella seduta del 2 marzo 1995).

**Ritiro di una proposta di legge.**

Il deputato LUMIA ha chiesto di ritirare la seguente proposta di legge:

LUMIA: « Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica » (2710).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*alla III Commissione (Esteri):*

S. 800. — « Ratifica ed esecuzione degli Atti finali della Conferenza addizionale dei plenipotenziari relativa alla costituzione e convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), con protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottati a Ginevra il 22 dicembre 1992 » (approvato dal Senato della Repubblica) (2681) (Parere della I, della V e della IX Commissione);

*alla VII Commissione (Cultura):*

LAUBER ed altri: « Norme per la celebrazione del I centenario della morte di Giuseppe Verdi » (2700) (Parere della I e della V Commissione);

*alla XI Commissione (Lavoro):*

« Norme in materia di mercato del lavoro e flessibilità » (2764) (Parere della I, della II, della V, della VIII e della XIII Commissione).

**Trasmissioni  
dalla Corte dei conti.**

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 12 luglio 1995, ha tra-

smesso il referto in tema di struttura e riclassificazione del bilancio di previsione e del rendiconto, reso dalla Corte dei conti a sezioni riunite in esito alla richiesta del Presidente del Senato della Repubblica formulata ai sensi dell'articolo 133 del regolamento di quel ramo del Parlamento.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 10 e 11 luglio 1995 ha altresì trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria dei seguenti atti:

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), per gli esercizi dal 1990 al 1993 (doc. XV, n. 57);

RAI Radiotelevisione italiana Spa, per l'esercizio 1993 (doc. XV, n. 58).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

**Trasmissione dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.**

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, con lettera in data 10 luglio 1995 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 30 giugno 1994, numero 430, la relazione sulla missione svolta nei comuni di Gela, Niscemi, San Giuseppe Jato e Corleone, approvata dalla Commissione stessa nella seduta del 4 luglio 1995 (doc. XXIII, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione dal ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica.**

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 30 maggio 1988, n. 186, le relazioni redatte dall'Agenzia spaziale italiana (ASI) sulle attività svolte nel 1992 e nel 1993, per la definizione e la gestione del Piano spaziale nazionale e per la partecipazione italiana all'Agenzia spaziale europea (ESA) (doc. XCIV, n. 1).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

**Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

**ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 13 marzo 1995, a pagina 3670, seconda colonna, le righe dalla trentaduesima alla quarantaduesima, e a pagina 3671, prima colonna, le righe dalla prima alla ottava, devono intendersi soppresse.

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA12-217  
Lire 1000